

Contratto Base Motoveicoli



Contratto di assicurazione di Responsabilità Civile Auto.

Il presente Set informativo è costituito da:

- **DIP**
Documento informativo precontrattuale dei prodotti assicurativi danni;
- **DIP Aggiuntivo R.C. Auto**
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. Auto;
- **Condizioni di Assicurazione comprensive delle Definizioni.**

Prima della sottoscrizione leggere attentamente il presente Set informativo.

Prodotto redatto ai sensi del Decreto Ministeriale n. 54 del 2020 emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico.

Ultimo aggiornamento 05/2021

Pagina lasciata intenzionalmente bianca



Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza assicura i rischi di responsabilità civile e dei danni derivanti dalla circolazione del veicolo.



Che cosa è assicurato?

Responsabilità Civile

Sono assicurati i danni involontariamente causati a:

- ✓ terzi dalla circolazione del veicolo descritto in polizza;
- ✓ La garanzia Responsabilità Civile è estesa gratuitamente anche per i danni causati involontariamente a terzi che derivano dalla circolazione del veicolo in aree private (escluse le aree aeroportuali).

È inoltre sempre compresa gratuitamente la limitazione della rivalsa a € 10.000 nei seguenti casi:

- ✓ conducente non abilitato alla guida a norma di legge;
- ✓ danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle norme;
- ✓ veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza.



Che cosa non è assicurato?

Responsabilità Civile

Non sono assicurati i danni:

- ✗ causati da dolo del conducente, del proprietario o del contraente.
- ✗ danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

Non sono considerati terzi e quindi sono esclusi dalla copertura assicurativa:

- ✗ il conducente del veicolo responsabile del sinistro;
- e, limitatamente ai danni alle cose:
- ✗ il proprietario del veicolo, l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato dominio e il locatario in caso di veicolo concesso in leasing;
 - ✗ il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del conducente o dei soggetti di cui al punto precedente nonché gli affiliati e gli altri parenti o affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivono con questi o sono a loro carico perché l'assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento.



Ci sono limiti di copertura?

Responsabilità Civile

Il contratto prevede dei limiti nei seguenti casi di:

- ! conducente non abilitato alla guida;
- ! veicolo utilizzato per esercitazione alla guida se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni di legge vigenti;
- ! danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione;
- ! veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope.



Dove vale la copertura?

L'assicurazione ti copre in Italia, nella Città del Vaticano, e nella Repubblica di San Marino e negli Stati dell'Unione Europea. Vale inoltre per gli Stati elencati e non barrati sulla Carta Verde. In caso di circolazione all'estero la garanzia R.C.A. opera secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza.



Che obblighi ho?

Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. In caso di sinistro, è necessario che sia presentata la relativa denuncia alla Società entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuto conoscenza. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o le reticenze, l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, la mancata o tardiva denuncia di sinistro, possono comportare la perdita totale o parziale del pagamento del danno, nonché la cessazione del contratto.



Quando e come devo pagare?

I premi devono essere pagati al rilascio della polizza all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società; i premi devono essere pagati entro il quindicesimo giorno dopo quello della scadenza con le stesse modalità. Puoi pagare il premio attraverso assegno bancario o circolare, bonifico e altri sistemi di pagamento elettronico intestati all'intermediario espressamente in tale sua qualità, oppure con denaro contante nei limiti previsti dalla legge (per la garanzia R.C.A.) Il premio è comprensivo di imposte e del contributo al SSN, quando dovuto.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura dura un anno dalla data di sottoscrizione della polizza, se il premio è stato pagato, oppure ha effetto dalla data del pagamento se successivo alla sottoscrizione. L'assicurazione è rinnovata espressamente per un anno attraverso il pagamento del premio proposto per la nuova annualità. Il contratto non ha più effetto dalle ore 24 del 15° giorno successivo alla scadenza indicata in polizza a meno che, entro questi 15 giorni, non sia stato stipulato un nuovo contratto per lo stesso rischio nel qual caso il contratto non ha più effetto dalla data di decorrenza della nuova copertura.



Come posso disdire la polizza?

Non è necessario disdire la polizza poiché, alla scadenza annuale, qualora non sia stato pagato il nuovo premio, il contratto cessa di avere effetto.



Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'Impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Generali Italia S.p.A. - C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 01333550323 - Sede legale: Mogliano Veneto (TV), Via Marocchese 14, CAP 31021 - Tel: 0415492111 - sito internet: www.generali.it - e-mail: info.it@generali.com - PEC: generaliitalia@pec.generaligroup.com. Società iscritta in Italia all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi.

Il patrimonio netto ammonta a 9.686.148.665, di cui la parte relativa al capitale sociale ammonta a 1.618.628.450,00 e la parte relativa al totale delle riserve patrimoniali ammonta a 7.130.519.741.

La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) è disponibile sul sito internet dell'impresa <https://www.generali.it/note-legali>

Si specifica che:

- il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR) è pari a € € 7.535.722.456,72;
- il requisito patrimoniale minimo (MCR) è pari a € 3.391.075.105,52;
- i fondi ammissibili (EOF) sono pari a € 17.323.386.646,79;
- indice di solvibilità (solvency ratio): 230% (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare dei fondi propri di base e l'ammontare del requisito patrimoniale di solvibilità richiesti dalla normativa Solvency 2 in vigore dal 1 gennaio 2016).

Puoi consultare tutte le informazioni relative al contratto registrandoti su "My Generali", la tua Area Clienti disponibile su Web e App.

Al contratto si applica la legislazione nazionale.



Che cosa è assicurato?

Responsabilità Civile

La garanzia è prestata per le somme che per capitali, interessi e spese sono dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente causati a terzi dalla circolazione del veicolo descritto nella polizza.


Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

Massimali	<p>I massimali minimi per legge sono:</p> <ul style="list-style-type: none">- € 6.070.000 nel caso di danni alle persone;- € 1.220.000 nel caso di danni alle cose. <p>È prevista la possibilità di stipulare il contratto per massimali superiori a quelli sopra indicati dietro pagamento del corrispondente premio di tariffa.</p>
------------------	--

Garanzie estese	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Tipo di guida	<p>La polizza può essere personalizzata in base alle caratteristiche del conducente del veicolo assicurato.</p> <p>I tipi di guida possibili sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Guida libera; <p>oppure:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Guida Esperta (età non inferiore a 26 anni); - Guida Esclusiva. <p>In questi ultimi casi, la garanzia opera se, al momento del sinistro, il veicolo assicurato è guidato da un conducente con le caratteristiche dichiarate in polizza; in caso di contrario, fermo il risarcimento ai terzi danneggiati, l'Impresa avrà diritto ad esercitare il diritto di rivalsa che le compete per le somme che ha dovuto pagare a terzi danneggiati fino al massimo di € 500 in caso di Conducente esperto Moto e fino al massimo di € 1.000 in caso di Conducente esclusivo Moto.</p>

 Che cosa NON è assicurato?	
Rischi esclusi	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

 Ci sono limiti di copertura?	
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.	

 Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'Impresa?	
Cosa fare in caso di sinistro?	<p>Denuncia di sinistro: L'assicurato in caso di sinistro deve darne comunicazione a Generali Italia entro 3 giorni dalla data in cui si è verificato il sinistro o ne ha avuta conoscenza.</p> <p>La denuncia del sinistro può avvenire:</p> <ul style="list-style-type: none"> - recandosi presso la propria Agenzia; - su WhatsApp al numero 335-15.010.33 tramite l'assistente virtuale Leo; - attraverso l'Area Clienti del sito generali.it; - con l'App My Generali scaricabile gratuitamente; - contattando il numero verde 800 880 880 (+39 02 82954627 dall'estero) dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 18:00; - inviando una e-mail a aperturasinistri@generali.com; - via pec all'indirizzo generalitalia@pec.generaligroup.com; - per raccomandata A/R a Generali Italia – Via Marocchesa 14, 31021 Mogliano Veneto, Treviso. <p>Risarcimento Diretto La procedura di risarcimento diretto è attivabile nel caso di incidenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - che coinvolgono due soli veicoli entrambi identificati e immatricolati in Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, regolarmente assicurati da imprese aderenti alla Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto (CARD) e che non vedano coinvolti ciclomotori diversi da quelli targati ai sensi del DPR 06/03/2006 n. 153 e/o le macchine agricole; - in cui si verifica effettivamente un contatto tra i veicoli coinvolti;

<p>Cosa fare in caso di sinistro?</p>	<p>- da cui conseguono lesioni non gravi ai conducenti, intendendosi come tali i danni alla persona con invalidità permanente non superiore al 9%. La procedura di risarcimento diretto si applica anche se sui veicoli coinvolti sono presenti, oltre ai conducenti, altre persone che subiscono lesioni anche gravi (cioè danni alla persona con invalidità permanente superiore al 9%). La procedura "CARD" è applicabile anche in caso di danni agli oggetti di proprietà del conducente o dell'assicurato, trasportati a bordo del veicolo stesso.</p> <p>Richieste di risarcimento da indirizzare alla Controparte La procedura ordinaria di risarcimento si applica quando non trova applicazione la procedura di "risarcimento diretto".</p> <p>Richieste di risarcimento da indirizzare a Consap Il Fondo per le Vittime della Strada risarcisce in caso d'incidenti provocati da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - veicoli non identificati, per i soli danni alla persona (è previsto il risarcimento anche per i danni alle cose, con una franchigia di € 500 in caso di danni gravi alla persona); - veicoli non assicurati per i danni alla persona e alle cose. <p>Per richiedere il risarcimento dei danni elencati nei due punti precedenti si deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> - inviare con raccomandata la richiesta di risarcimento danni a Consap S.p.a. Via Yser, 14 00198 ROMA (www.consap.it) gestore del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada e alla Compagnia designata sul territorio. <p>Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito www.consap.it</p> <p>Rimborso del sinistro per evitare il malus:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il contraente ha facoltà di evitare o ridurre la maggiorazione di premio dovuta in base alla formula tariffaria Bonus/Malus prevista dalle Condizioni di Assicurazione o di usufruire delle riduzioni di premio conseguenti all'applicazione della relativa Tabella delle regole evolutive, versando alla Compagnia una somma corrispondente agli importi effettivamente liquidati a titolo definitivo nel periodo di osservazione precedente la scadenza contrattuale. Il suddetto rimborso, che riguarda solo i sinistri liquidati interamente, deve essere effettuato all'atto della stipulazione del contratto relativo alla nuova annualità e, comunque, entro 6 mesi dalla scadenza del contratto precedente, anche qualora quest'ultimo non sia più in essere; <p>I sinistri rimborsati dal contraente non saranno più riportati nell'attestato di rischio ed il contratto verrà riclassificato.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nel caso in cui i sinistri rientrino nell'ambito della disciplina del Risarcimento Diretto, il rimborso del sinistro dovrà essere effettuato inviando una richiesta scritta a Consap S.p.A. Via Yser, 14 00198 Roma - Servizio Stanza di Compensazione. Ulteriori informazioni in merito sono reperibili sul sito www.consap.it <p>Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto: i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di lui la relativa azione giudiziale.</p> <p>Relativamente alle garanzie di responsabilità civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento del danno all'assicurato o ha promosso contro di lui la relativa azione giudiziale.</p>
<p>Dichiarazioni inesatte e reticenti</p>	<p>Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.</p>
<p>Obblighi dell'Impresa</p>	<p>Ricevuta da parte del danneggiato la richiesta di risarcimento, contenente tutti i requisiti previsti dall'Art. 148 del Codice delle Assicurazioni, la Compagnia deve formulare l'offerta di risarcimento, o comunicare i motivi di rifiuto, nel rispetto dei seguenti termini:</p>

Obblighi dell'Impresa	<ul style="list-style-type: none"> - 60 giorni dalla ricezione della richiesta, in caso di danni materiali; - 30 giorni dalla ricezione della richiesta, in caso di danni materiali con una denuncia di sinistro (modulo CAI) sottoscritta da entrambi i conducenti coinvolti; - 90 giorni dalla ricezione della richiesta per sinistri che abbiano cagionato lesioni personali o il decesso. <p>In caso di accettazione della somma offerta, la Compagnia versa al danneggiato, nei 15 giorni successivi, l'importo relativo.</p>
------------------------------	--

Quando e come devo pagare?

Premio	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Rimborso	Per la garanzia R.C.A., in caso di cessazione del rischio (distruzione o demolizione o esportazione definitiva o alienazione o conto vendita o cessazione definitiva della circolazione o furto e rapina totali) o sospensione contrattuale senza riattivazione nei 12 mesi successivi a causa di cessazione del rischio, il contraente può ottenere la restituzione della parte di premio pagato relativo al periodo residuo per il quale il rischio è cessato, al netto delle imposte e del contributo SSN.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Sospensione	<p>Con il limite di due volte per annualità è prevista la facoltà di sospendere il contratto, salvo per i contratti nell'ultimo giorno di validità.</p> <p>Qualora il presente contratto abbia durata non inferiore all'anno e nessun vincolo a favore di società di leasing o di finanziarie, il contraente ha il diritto di sospenderlo temporaneamente, facendone richiesta alla Compagnia e impegnandosi a distruggere tutti i documenti assicurativi (certificato di assicurazione e Carta Verde).</p>

Come posso disdire la polizza?

Clausola di tacito rinnovo	La polizza non prevede il tacito rinnovo.
Ripensamento dopo la stipulazione	La polizza non prevede il ripensamento dopo la stipulazione.
Risoluzione	<p>Il contraente può richiedere la risoluzione contrattuale nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - distruzione o demolizione o cessazione definitiva della circolazione; - esportazione definitiva del veicolo; - vendita o deposito in conto vendita; - furto o rapina.

A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto a coloro che debbano adempiere all'obbligo di copertura assicurativa R.C.A. per i danni causati a terzi derivanti dalla circolazione del veicolo.

Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione
La quota parte percepita in media dagli intermediari è per la garanzia R.C.A.: 11%.

COME POSSO PRESENTARE RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'Impresa assicuratrice	<p>Eventuali reclami possono essere presentati alla Compagnia con le seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none">- con lettera inviata a Generali Italia S.p.A. - Tutela Cliente - Via Leonida Bissolati, 23 - 00187 - Roma;- tramite il sito internet della Compagnia ww.generali.it, nella sezione Reclami;- via mail all'indirizzo e mail: reclami.it@generali.com.
All'Impresa assicuratrice	<p>La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è Tutela Cliente.</p> <p>Il riscontro deve essere fornito entro 45 giorni. Il termine può essere sospeso per un massimo di 15 giorni per eventuali integrazioni istruttorie in caso di reclamo riferito al comportamento degli agenti e dei loro dipendenti e collaboratori.</p> <p>I reclami relativi al comportamento dei broker, compresi i loro dipendenti e collaboratori, possono essere indirizzati direttamente all'intermediario e saranno da loro gestiti. Qualora il reclamo pervenisse alla Compagnia, la stessa provvederà a trasmetterlo senza ritardo all'intermediario interessato, dandone contestuale notizia al reclamante.</p>
All'IVASS	<p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 - Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it.</p> <p>Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it, alla sezione "Per i consumatori - Reclami".</p> <p>I reclami indirizzati all'IVASS devono contenere:</p> <ol style="list-style-type: none">a. nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;b. individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;c. breve ed esauriente descrizione del motivo di lamentela;d. copia del reclamo presentato alla Compagnia o all'intermediario e dell'eventuale riscontro fornito;e. ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA È POSSIBILE AVVALERSI DI SISTEMI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE QUALI:	
Mediazione	<p>Prima di interessare l'Autorità Giudiziaria, è possibile rivolgersi a un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n 98).</p>
Negoziazione assistita	<p>Tramite richiesta del proprio avvocato alla Società, secondo le modalità indicate nel Decreto legge 12 settembre 2014 n. 132 (convertito in Legge 10 novembre 2014 n. 162).</p>
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<p>- Nei casi particolari di contenzioso R.C.A., previsti dall'Accordo ANIA del 2001 con le Associazioni dei Consumatori, è possibile attivare preliminarmente la procedura della conciliazione paritetica.</p> <p>Per la soluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente tramite il sito Internet http://ec.europa.eu/commission/index_en chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.</p>

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

Pagina lasciata intenzionalmente bianca

Indice

Sezione 1 Definizioni pag. 2

Sezione 2 Condizioni del contratto base R.C. Motoveicoli pag. 5

Art. 1	Oggetto del contratto base R.C. Motoveicoli	pag. 5
Art. 2	Esclusioni e rivalse	pag. 5
Art. 3	Dichiarazioni inesatte e reticenze	pag. 5
Art. 4	Aggravamento di rischio	pag. 6
Art. 5	Estensione territoriale	pag. 6
Art. 6	Decorrenza e durata	pag. 6
Art. 7	Pagamento del premio	pag. 6
Art. 8	Trasferimento di proprietà del veicolo e cessazione del rischio	pag. 6
Art. 9	Attestazione dello stato di rischio	pag. 7
Art. 10	Denuncia di sinistro	pag. 7
Art. 11	Gestione delle vertenze	pag. 7
Art. 12	Oneri a carico del contraente	pag. 8
Art. 13	Rinvio alle norme di legge	pag. 8
Art. 14	Bonus Malus	pag. 8
Art. 15	Misure Restrittive - Sanctions Clause	pag. 10

Sezione 3 Condizioni aggiuntive al contratto base pag. 11

Parte I Clausole Aggiuntive senza variazione di premio e automaticamente prestate pag. 11

Art. 16	Limitazione delle esclusioni e rivalse (sempre inclusa gratuitamente)	pag. 11
---------	---	---------

Parte II Clausole limitative della copertura assicurativa con riduzione del premio pag. 11

Art. 17	Guida esclusiva	pag. 11
Art. 18	Guida esperta	pag. 11

Parte III Clausole di ampliamento della copertura assicurativa con aumento del premio pag. 11

Art. 19	Aumento dei Massimali minimi di legge	pag. 11
---------	---------------------------------------	---------

Parte IV Clausole attinenti alle modalità di gestione del contratto con possibile aumento del premio assicurativo pag. 12

Art. 20	Sospensione della copertura assicurativa	pag. 12
---------	--	---------

Sezione 1 Definizioni

Agenzia	L'agenzia presso la quale è stato stipulato e/o alla quale è assegnato il contratto.
Arbitrato	È una procedura alternativa al ricorso alla giurisdizione civile ordinaria, che le parti possono adire per definire una controversia o evitarne l'insorgenza.
Aree private	Aree alle quali si può accedere solo in funzione dell'attività o dei servizi che in esse vengono svolti.
Aree aeroportuali	Le aree di rollaggio e le altre aree interne ad un Aeroporto, così come determinate dalla normativa di settore.
Assicurato	Nella garanzia R.C.A.: la persona fisica la cui responsabilità è coperta con il contratto. Nelle garanzie diverse dalla Responsabilità Civile: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Attestato di rischio	Il documento elettronico nel quale sono indicate le caratteristiche del solo rischio R.C.A. assicurato.
Banca Dati	La banca dati elettronica che le compagnie di assicurazione hanno l'obbligo di alimentare con le informazioni e i dati necessari ad attestare lo stato del rischio.
Carta Verde	Il documento che attesta l'estensione dell'efficacia dell'assicurazione obbligatoria R.C.A. ai danni provocati dalla circolazione del veicolo assicurato in alcuni Paesi esteri, la cui sigla sia indicata (e non sbarrata) sulla stessa Carta Verde.
Certificato di assicurazione	Il documento, rilasciato dalla Compagnia, che contiene: la denominazione della Stessa; il numero di polizza; la targa del veicolo e il periodo per il quale è stato pagato il premio. È il documento che comprova l'assolvimento dell'obbligo di assicurazione ed è obbligatorio tenerlo a bordo del veicolo, a disposizione per eventuali controlli delle Autorità.
Classe di merito (interna)	La categoria alla quale il contratto è assegnato, sulla base di una scala di valutazione elaborata da Generali Italia S.p.A e correlata alla sinistrosità pregressa, per individuare il presumibile livello di rischiosità della garanzia prestata.
Classe di merito di Conversione Universale (CU)	La classe di merito assegnata obbligatoriamente al contratto di R.C.A. in base a regole univoche previste dal Provvedimento IVASS 72/2018 pubblicato nel sito dell'IVASS, che consente di convertire le diverse "classi di merito interne" di ciascuna compagnia di assicurazione, assegnate sulla base di una propria scala di valori, in un sistema univoco, costituito da 18 classi.
Codice (Codice delle Assicurazioni private - CAP)	Il Decreto Legislativo 7 Settembre 2005 n. 209 e successive modificazioni e integrazioni.
Compagnia	Generali Italia S.p.A..
CONSAP	L'Ente Gestore della Stanza di Compensazione, cioè l'Ufficio, istituito presso la Consap S.p.A., Via YSER 14 - 00198 Roma, che gestisce il complesso di regolazioni contabili, ovvero debiti e crediti reciproci, maturati dalle compagnie di assicurazione nella gestione dei sinistri R.C.A. in regime di Risarcimento Diretto. Gestisce anche il Fondo di garanzia per le Vittime della Strada, istituito per risarcire i danni provocati da veicoli non assicurati, rubati o assicurati presso compagnie poste in liquidazione coatta amministrativa.
Contraente	Il soggetto (persona fisica) che stipula l'assicurazione.

Contravvenzione	È una tipologia di reato (vedi alla voce Reato). Nelle contravvenzioni non si considera l'elemento psicologico e cioè la volontarietà di chi lo ha commesso: per la legge è irrilevante se il fatto è stato commesso volontariamente o involontariamente. Le contravvenzioni sono punite con l'arresto e/o l'ammenda.
Danno extracontrattuale	È il danno ingiusto derivante da un fatto illecito.
Delitto	È una tipologia di reato (vedi alla voce Reato), punito con la multa o la reclusione.
Diritto civile	È il complesso di norme che regola i rapporti tra privati (aziende o persone).
Diritto penale	È il complesso di norme stabilito per la tutela della collettività contro i comportamenti dannosi dei singoli.
Ebbrezza	Annebbiamento delle facoltà mentali provocato da assorbimento di alcolici o di stupefacenti.
Fatto illecito	Qualsiasi fatto commesso in violazione di norme dell'ordinamento giuridico, fuori delle ipotesi di inadempimento contrattuale.
Furto	Il delitto commesso da chi si impossessa di cose mobili altrui, sottraendole a chi le detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
Incidente	Qualsiasi evento dannoso improvviso ed imprevisto derivante dalla circolazione stradale.
Parti	I soggetti destinatari della disciplina contrattuale: il Contraente e la Compagnia.
Perdita totale	Le spese per la riparazione del veicolo, dovute ad eventi che hanno causato danni materiali, che superino l'80% del valore dello stesso al momento del sinistro, purché l'Assicurato abbia provveduto alla demolizione del relitto.
Periodo di osservazione	Periodo temporale stabilito dalla normativa rilevante ai fini dell'evoluzione della classe di merito per effetto dei sinistri pagati nel periodo stesso.
Polizza	Il Documento che prova l'assicurazione.
PRA	Pubblico Registro Automobilistico.
Premio	La somma dovuta dal Contraente alla Compagnia.
Procedimento penale	Inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona mediante Informazione di Garanzia. Questa contiene l'indicazione della norma violata e il titolo (colposo, preterintenzionale o doloso). Per la garanzia di polizza rileva la contestazione iniziale (prima del giudizio vero e proprio).
R.C.A.	Responsabilità Civile Auto.
Reato	Violazione della legge penale. I reati si distinguono in contravvenzioni e delitti (vedi alle voci relative) a seconda del tipo di pena prevista dalla legge.
Residenza	Il luogo in cui la persona fisica ha la sua dimora abituale come risultante da certificato anagrafico.
Responsabilità principale	La responsabilità prevalente attribuita ad uno dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro.
Responsabilità paritaria	La responsabilità attribuita in pari misura a carico dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro.
Responsabilità minoritaria	La responsabilità attribuita in misura inferiore a carico dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro.

Risarcimento	La somma dovuta dalla Compagnia al danneggiato in caso di sinistro coperto dalla garanzia R.C.A..
Risarcimento diretto	La procedura, prevista dall'Art. 149 del codice delle Assicurazioni private per le assicurazioni del ramo R.C.A., con la quale la richiesta di risarcimento viene rivolta alla propria compagnia e non alla compagnia del responsabile del sinistro, attivabile quando il sinistro ha visto coinvolti solo due veicoli entrati in collisione tra loro, entrambi identificati, assicurati ed immatricolati in Italia, Città del Vaticano e San Marino. Se si tratta di ciclomotori (uno o entrambi), questi devono essere targati secondo il regime in vigore dal 13 febbraio 2012. Sono compresi anche i danni fisici eventualmente subiti dai conducenti dei veicoli coinvolti, purchè si tratti di lesioni non gravi (danni alla persona con Invalidità Permanente non superiore al 9%).
Rischio	La probabilità che si verifichi il sinistro.
Rivalsa	Il diritto della Compagnia a recuperare nei confronti dell'Assicurato, nei casi previsti dalla legge e dal contratto, le somme che abbia dovuto pagare a terzi.
Rivista di riferimento	Dueruote o Quattroruote quando non si trova il valore in banca dati Dueruote.
Scadenza annuale	La scadenza della rata di premio che corrisponde, come giorno, mese ed anno, alla data di termine del contratto.
Sinistro	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Sinistri penalizzanti	I sinistri pagati con Responsabilità Principale o con Responsabilità Paritaria, qualora l'Assicurato abbia accumulato, nell'arco degli ultimi cinque anni a causa dei singoli sinistri verificatisi in tale periodo, una quota di responsabilità per concorso di colpa pari ad almeno il 51%.
Spese di giustizia	Sono le spese del processo penale che vengono poste a carico dell'imputato in caso di sua condanna (vedi alla voce Diritto penale).
Spese di soccombenza	Sono le spese che la parte che perde una causa civile dovrà pagare alla parte vittoriosa. Il giudice decide se e in che misura tali spese devono essere addebitate a una delle parti (vedi alla Voce Diritto civile).
Spese peritali	Sono quelle relative all'opera del perito nominato dal giudice (C.T.U. - consulente tecnico di ufficio) o dalle parti (C.T.P. - consulente tecnico di parte).
SSN	Servizio Sanitario Nazionale, per il contributo dovuto ai sensi della Legge.
Transazione	Accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già insorta o ne prevengono una che potrebbe nascere.
Valore assicurato	Il valore del veicolo riportato in Polizza.
Veicolo	Motocicli e ciclomotori ad uso privato.
Vertenza contrattuale	Controversia insorta a seguito del mancato rispetto, da una delle parti, di un obbligo derivante da accordi, patti o contratti.

Sezione 2 Condizioni del contratto base R.C. Motoveicoli

Art. 1 - Oggetto del contratto base R.C. Motoveicoli

L'Impresa assicura i rischi della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione del veicolo indicato in polizza, da chiunque guidato, su strade di uso pubblico o in aree a queste equiparate, per i quali è obbligatoria l'assicurazione ai sensi dell'articolo 122 del Codice, impegnandosi a corrispondere, entro il limite dei Massimali minimi obbligatori per legge, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute dall'Assicurato a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo indicato in polizza.

La sosta, la fermata, il movimento del veicolo e tutte le operazioni preliminari e successive sono espressamente equiparate alla circolazione.

L'Impresa assicura anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione, dalla sosta, dalla fermata, dal movimento del veicolo e da tutte le operazioni preliminari e successive equiparate alla circolazione in qualsiasi area privata, ad esclusione delle aree aeroportuali civili e militari salvo che nelle aree previste dall'articolo 6, comma 7, del Codice della strada e dall'articolo 1, della legge 22 marzo 2012, n. 33 (Norme in materia di circolazione stradale nelle aree aeroportuali) ove permane la copertura assicurativa dei veicoli privati in circolazione.

Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive di cui all'articolo 124 del Codice delle Assicurazioni Private, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

Art. 2 - Esclusioni e rivalse

L'assicurazione non è operante esclusivamente nelle seguenti ipotesi:

- se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore, sempre che, al momento del verificarsi del sinistro, al conducente risulti già comunicato il totale esaurimento dei punti della patente, ovvero l'abilitazione alla guida risulti scaduta da oltre sei mesi;
- in caso di veicolo utilizzato per esercitazione alla guida, durante la guida dell'allievo, esclusivamente nel caso in cui al fianco di quest'ultimo non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore e sempre che la presenza dell'istruttore sia prescritta dalla legge vigente;
- per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
- nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186, 186-bis e 187 del Codice della Strada.

Nei predetti casi, in cui è applicabile l'articolo 144 del Codice, l'Impresa eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

Fermo restando il diritto di rivalsa nei confronti del conducente, in ipotesi di danni cagionati da conducente diverso dal Proprietario del veicolo (ovvero dal locatario in caso di veicolo in leasing o dall'usufruttuario o dall'acquirente con patto di riservato dominio o dall'intestatario temporaneo ai sensi dell'articolo 94, comma 4-bis, del Codice della strada), l'Impresa può esercitare il diritto di rivalsa anche nei confronti del Proprietario (ovvero del locatario, dell'usufruttuario o dell'acquirente o dell'intestatario temporaneo) ad eccezione delle ipotesi previste dall'articolo 122 del Codice, comma 1 e comma 3, nelle quali il veicolo sia posto in circolazione contro la volontà del Proprietario.

Art. 3 - Dichiarazioni inesatte e reticenze

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione; si applicano, al riguardo, le disposizioni degli articoli 1892, 1893 e 1894 Codice civile.

Resta salva la buona fede del Contraente per tutti gli elementi rilevanti ai fini tariffari che l'Impresa può acquisire direttamente ai sensi degli articoli 132, 133, 134 e 135 del Codice, a condizione che siano state emanate le

disposizioni attuative per l'accesso, da parte delle imprese di assicurazione, agli archivi informatici previsti dalle predette norme del Codice.

Qualora sia applicabile l'articolo 144 del Codice, l'Impresa eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

Art. 4 - Aggravamento di rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta all'Impresa di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti all'Impresa possono comportare la perdita parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (articolo 1898 del Codice civile).

Qualora sia applicabile l'articolo 144 del Codice, l'Impresa eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

Art. 5 - Estensione territoriale

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di S. Marino e degli Stati dell'Unione europea, nonché per il territorio dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco, della Svizzera, la Serbia e di Andorra.

L'assicurazione vale altresì per il territorio degli altri Stati le cui sigle internazionali indicate sulla Carta Verde non siano barrate.

L'Impresa è tenuta a rilasciare la Carta Verde.

La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti della legislazione nazionale concernente l'assicurazione obbligatoria R.C. Auto in vigore nello Stato di accadimento del sinistro, ferme le maggiori garanzie previste dal contratto.

Qualora il contratto in relazione al quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione all'Impresa.

La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale è stata pagato il premio relativo al contratto.

Art. 6 - Decorrenza e durata

Salvo diversa pattuizione, il contratto ha effetto dalle ore 24,00 del giorno in cui è stata pagato il premio relativo al contratto.

Il contratto ha durata annuale o, su richiesta del Contraente, di anno più frazione, si risolve automaticamente alla sua scadenza naturale e non può essere tacitamente rinnovato, in deroga all'articolo 1899, commi 1 e 2, del Codice civile. L'Impresa è tenuta ad avvisare il Contraente della scadenza del contratto con preavviso di almeno trenta giorni e a mantenere operante, non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto, la garanzia prestata con il precedente contratto fino all'effetto della nuova polizza (art. 170-bis del Codice).

Art. 7 - Pagamento del premio

Il premio deve essere pagato in un'unica soluzione all'atto della stipulazione del contratto con le modalità indicate dall'Impresa, contro rilascio di quietanza emessa dall'Impresa stessa che indica la data del pagamento e reca la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio.

Al pagamento del premio, l'Impresa, o un soggetto da questa autorizzato, rilascia i documenti previsti dalla normativa vigente.

Art. 8 - Trasferimento di proprietà del veicolo e cessazione del rischio

Il trasferimento di proprietà del veicolo o il suo deposito in conto vendita, nonché le ipotesi di cessazione del rischio per demolizione, esportazione, cessazione definitiva della circolazione (articolo 103 del Codice della strada), di cessazione del rischio per furto, rapina o appropriazione indebita e per perdita di possesso per qualsivoglia titolo, comprovati dalla documentazione prescritta dalle disposizioni vigenti, determinano, a scelta del Proprietario venditore nel caso di vendita o consegna in conto vendita e del Contraente, uno dei seguenti effetti:

- a) **risoluzione del contratto di assicurazione**, con diritto al rimborso del rateo di premio relativo al residuo periodo di assicurazione, al netto dell'imposta pagata e del contributo obbligatorio al Servizio sanitario nazionale; nel caso di cessazione del rischio per furto o rapina o appropriazione indebita, l'Impresa effettua il rimborso del residuo rateo di premio netto a decorrere dal giorno successivo alla data di presentazione della denuncia all'Autorità competente;
- b) **sostituzione del contratto per altro veicolo** che rientri nella medesima classe, come indicata dall'art. 47 del Codice della strada, di quello precedentemente assicurato e di proprietà dello stesso soggetto Assicurato (o da questo locato in leasing), con eventuale conguaglio del premio sulla base della tariffa applicata al contratto sostituito;
- c) **cessione del contratto di assicurazione all'acquirente del veicolo**; in tal caso il venditore, eseguito il trasferimento di proprietà, è tenuto a dare immediata comunicazione della cessione del contratto all'acquirente ed all'Impresa, la quale prenderà atto della cessione provvedendo al rilascio all'acquirente dei documenti previsti dalla normativa vigente.; il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza e l'Impresa non rilascerà l'attestazione dello stato di rischio; per l'assicurazione dello stesso veicolo il cessionario dovrà stipulare un nuovo contratto.

Art. 9 - Attestazione dello stato di rischio

In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto, ai sensi delle disposizioni in vigore (articolo 134 del Codice, reg. IVASS n.9/2015, e successive modificazioni), l'Impresa rilascia l'attestazione dello stato di rischio al Contraente, al Proprietario, ovvero all'usufruttuario, all'acquirente con patto di riservato dominio o al locatario in caso di contratti di leasing, per via telematica mettendola a disposizione dei propri clienti nell'area a questi riservata del proprio sito web, consentendo altresì, su richiesta degli aventi diritto, modalità di consegna aggiuntive (commi 4 e 8 dell'art. 7 del regolamento IVASS, n. 9/2015).

Nei casi di:

- annullamento o anticipata risoluzione del contratto rispetto alla scadenza;
- cessazione del contratto per alienazione del veicolo assicurato, per deposito in conto vendita, per furto o per demolizione, esportazione definitiva o definitiva cessazione della circolazione del veicolo (articolo 103 Codice della strada);

l'Impresa rilascia l'attestazione solo a condizione che sia concluso il periodo di osservazione.

All'atto della stipulazione di altro contratto l'Impresa acquisisce direttamente l'attestazione dello stato del rischio relativa al veicolo da assicurare, mediante utilizzo della Banca dati ATRC, di cui al comma 2 dell'art. 134 del Codice.

Art. 10 - Denuncia di sinistro

La denuncia del sinistro deve essere redatta sul modulo approvato dall'IVASS ai sensi dell'articolo 143 del Codice e successive modificazioni ed integrazioni e deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro così come richiesto nel modulo stesso. La predetta denuncia deve essere presentata entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'Assicurato ne sia venuto a conoscenza (articolo 1913 del Codice civile).

Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

A fronte di omissione dolosa o colposa nella presentazione della denuncia di sinistro, nonché nell'invio di documentazione o atti giudiziari, l'Impresa ha diritto di rivalersi in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato in ragione del pregiudizio sofferto (articolo 1915 del Codice civile).

Per la disciplina relativa al risarcimento del danno ed alle procedure liquidative si applicano le disposizioni di cui al Titolo X, Capo III, IV e V del Codice.

Art. 11 - Gestione delle vertenze

L'Impresa, previa comunicazione al Contraente assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze nei confronti di terzi in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale, sino all'atto della tacitazione dei danneggiati.

L'Impresa non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati o la cui nomina non sia stata preventivamente autorizzata e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penali.

Art. 12 - Oneri a carico del Contraente

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dall'Impresa.

Art. 13 - Rinvio alle norme di legge

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.

Art. 14 - Bonus Malus

L'assicurazione è stipulata nella forma Bonus-Malus, che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio rispettivamente in assenza o in presenza di sinistri nel periodo di osservazione di seguito definito.

Periodi di osservazione

Per applicare le regole evolutive sono da considerare i seguenti periodi di osservazione:

- 1° periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina 60 giorni prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;
- periodi successivi: hanno durata di 12 mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

Tabella dei coefficienti di premio

L'assicurazione si articola in 18 classi di merito corrispondenti a livelli di premio crescenti dalla classe 1 alla 18 secondo la tabella dei coefficienti di premio sotto riportata.

Tabella dei coefficienti di premio

Classe di merito	Coefficiente di classe	Classe di merito	Coefficiente di classe	Classe di merito	Coefficiente di classe
1	0,700	7	0,895	13	1,360
2	0,700	8	0,946	14	1,469
3	0,722	9	1,000	15	1,587
4	0,760	10	1,080	16	1,714
5	0,800	11	1,166	17	1,851
6	0,847	12	1,260	18	2,000

Assegnazione della classe di merito alla stipulazione del contratto

Il contratto è assegnato alla classe di merito della tabella dei coefficienti di premio secondo le dichiarazioni del Contraente riportate nella polizza e secondo le modalità indicate nella tariffa di Generali Italia.

Evoluzione della classe di merito

Per le annualità successive a quella della stipula, il contratto è assegnato alla classe di merito di pertinenza in base alla Tabella delle regole evolutive, a seconda che Generali Italia ha o meno effettuato, nel periodo di osservazione, pagamenti per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri avvenuti nel corso di questo periodo o in periodi precedenti.

La classe di merito assegnata potrebbe altresì evolvere a scadenza contrattuale, se presenti sinistri tardivi. Questi sono i sinistri non ancora indicati nell'attestato stesso in quanto pagati da Generali Italia o da precedente Compagnia dopo la scadenza del periodo di osservazione, oppure pagati dopo la scadenza del contratto, nonché i sinistri relativi a coperture temporanee se l'Assicurato ha cambiato compagnia.

L'applicazione del malus deve avvenire solo se è stata accertata una responsabilità principale dell'Assicurato in relazione al numero dei conducenti coinvolti o quando la somma delle responsabilità parziali relative a più sinistri con "percentuale paritaria di responsabilità", avvenuti nelle ultime cinque annualità, è almeno il 51%.

Il contratto, anche in presenza di denuncia di sinistro o di richiesta di risarcimento, è immune da sinistri agli effetti dell'applicazione della Tabella delle regole evolutive:

- in mancanza di risarcimento, anche parziale, di danni per i quali è stata accertata una responsabilità principale dell'Assicurato in relazione al numero dei conducenti coinvolti;
- in caso di danni pagati per i quali la somma delle responsabilità parziali relative a più sinistri con "percentuale paritaria di responsabilità", avvenuti nelle ultime cinque annualità, è inferiore al 51%.

Per la determinazione della classe di assegnazione della Tabella delle regole evolutive deve essere considerata la presenza o meno di sinistri "penalizzanti" nell'attestazione dello stato del rischio relativa al rinnovo in oggetto.

Per sinistri "penalizzanti" si intendono:

- sinistri pagati con Responsabilità Principale;
- sinistri pagati con Responsabilità Paritaria se le percentuali di Responsabilità Paritaria "cumulate" sono almeno il 51%.

Tabella delle regole evolutive

Classe di merito	Classe di assegnazione			
	0 sinistri	1 sinistro	2 sinistri	3 o più sinistri
1	1	4	6	8
2	1	5	7	9
3	2	6	8	10
4	3	7	9	11
5	4	8	10	12
6	5	9	11	13
7	6	10	12	14
8	7	11	13	15
9	8	12	14	16
10	9	13	15	17
11	10	14	16	18
12	11	15	17	18
13	12	16	18	18
14	13	17	18	18
15	14	18	18	18
16	15	18	18	18
17	16	18	18	18
18	17	18	18	18

• Riscatto sinistro

Il Contraente può evitare le maggiorazioni di premio conseguenti alla applicazione delle regole evolutive rimborsando a Consap, per i sinistri liquidati nell'ambito della procedura di Risarcimento Diretto, o a Generali Italia per gli altri sinistri, gli importi liquidati per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente al rinnovo. Tale facoltà può essere esercitata entro sei mesi dalla scadenza del contratto.

Se il sinistro rientra nell'ambito della procedura Risarcimento Diretto(11), per conoscere l'importo del sinistro da rimborsare il Contraente deve rivolgersi direttamente alla "Stanza di compensazione" presso Consap, Via Yser, 14 00198 ROMA (www.consap.it).

• Attestazione dello stato di rischio

Almeno 30 giorni prima della scadenza annuale del contratto, Generali Italia mette a disposizione l'attestato di rischio nell'apposita "Area Clienti" del sito internet (www.generali.it) riservata ai contraenti. L'attestato di rischio è inoltre disponibile, anche per gli aventi diritto sull'home page del sito internet (www.generali.it) nella sezione "Comunicazioni obbligatorie IVASS" al link "Canale alternativo per la stampa dell'attestato di rischio".

L'attestato di rischio a norma di legge riporta:

- denominazione della Compagnia di assicurazione;
- nome del Contraente, il codice fiscale;

- nome del Proprietario/intestatario del veicolo al P.R.A., il codice fiscale;
- il numero del contratto di assicurazione;
- formula tariffaria in base alla quale è stato stipulato il contratto;
- data di scadenza del contratto per il quale l'attestazione viene rilasciata;
- targa o, se non è prevista, i dati di identificazione del telaio o del motore del veicolo per la cui circolazione il contratto è stato stipulato;
- numero di sinistri che eventualmente si sono verificati nel corso degli anni indicati dalla normativa vigente. Si devono intendere per tali i sinistri pagati, anche parzialmente, dei quali si indica:
 - numero di sinistri pagati con responsabilità principale;
 - numero dei sinistri pagati con responsabilità concorsuale. Di questi vengono inoltre indicati l'anno di accadimento, la percentuale di responsabilità e se ha contribuito o meno alla variazione della classe di merito in malus;
- a prescindere dalla forma tariffaria con la quale è stato sottoscritto il contratto, la classe di merito di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l'annualità successiva denominata "Classe di conversione universale (CU)";
- Identificativo Univoco di Rischio-IUR (codice che contrassegna il rischio relativo al Proprietario e al veicolo assicurato indicato nell'attestato);
- firma dell'Assicuratore.

Se il periodo di osservazione è concluso, Generali Italia mette a disposizione l'attestato aggiornato anche in caso di:

- furto o rapina del veicolo;
- esportazione definitiva all'estero;
- vendita (se il Contraente ha scelto la risoluzione del contratto);
- consegna in conto vendita;
- demolizione;
- cessazione definitiva dalla circolazione.

Generali Italia non mette a disposizione l'attestato nel caso di:

- sospensione della garanzia in corso di contratto;
- contratti che abbiano avuto durata inferiore ad un anno;
- contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio;
- contratti annullati o risolti in anticipo rispetto alla scadenza annuale;
- cessione del contratto per vendita del veicolo assicurato; tuttavia, se il Contraente ha scelto la cessione di contratto per vendita del veicolo avvenuta dopo la conclusione del periodo di osservazione, Generali Italia mette a disposizione del Contraente cedente il contratto l'attestazione aggiornata.

Entro 15 giorni dalla richiesta l'agenzia ne rilascia una copia cartacea, accedendo alla banca dati ANIA ATRC, su richiesta:

- del Contraente;
- del Proprietario del veicolo, se persona diversa;
- dell'usufruttuario;
- dell'acquirente con patto di riservato dominio;
- del locatario in caso di locazione finanziaria;
- in caso di contratto di leasing o di noleggio a lungo termine, nei confronti dell'utilizzatore del veicolo.

Tale copia ha tuttavia solo valore consultivo, come da norme.

Art. 15 - Misure Restrittive - Sanctions Clause

Fatta salva l'osservanza delle disposizioni di legge in materia di assicurazione obbligatoria della R.C.A., Generali Italia non è obbligata a garantire una copertura assicurativa né tenuta a liquidare un sinistro o ad erogare una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa, la liquidazione del sinistro o l'erogazione della prestazione espone Generali Italia a sanzioni, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito o dell'Italia.

Sezione 3 Condizioni aggiuntive al contratto base

Parte I Clausole Aggiuntive senza variazione di premio e automaticamente prestate

Art. 16 - Limitazione delle esclusioni e rivalse (sempre inclusa gratuitamente)

Limitazione alla rivalsa a € 10.000

Nei casi qui di seguito previsti il diritto di rivalsa di Generali Italia è limitato ad un massimo di € 10.000.

- conducente non abilitato alla guida a norma di legge. Nel caso di patente scaduta, l'assicurazione vale se il conducente la rinnova entro tre mesi dalla data del sinistro; l'assicurazione opera anche se il mancato rinnovo è conseguenza esclusiva e diretta dei postumi del sinistro stesso;
- relativamente ai danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle norme o alle indicazioni della carta di circolazione;
- veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza, sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, psicotrope o alla quale sia stata applicata una delle sanzioni previste dagli articoli 186 n. 7 e 187 n. 8 del Codice della Strada e successive modifiche.

Parte II Clausole limitative della copertura assicurativa con riduzione del premio

Art. 17 - Guida esclusiva

Conducente esclusivo Moto

La garanzia opera se alla guida del veicolo si trova il soggetto Contraente e intestatario al P.R.A. del veicolo assicurato, abilitato alla guida secondo le norme vigenti.

Se al momento del sinistro il veicolo è guidato da una persona diversa da quella identificata e indicata in polizza, fermo il risarcimento ai terzi danneggiati:

- Generali Italia esercita il diritto di rivalsa per le somme che ha dovuto pagare fino al massimo di € 1.000;
- il diritto di rivalsa non viene esercitato se l'utilizzo del veicolo assicurato da parte di un conducente diverso da quello consentito è dovuto a stato di necessità o il veicolo è guidato da un addetto alla riparazione o alla custodia.

Art. 18 - Guida esperta

Conducente esperto Moto

La garanzia opera se alla guida del veicolo si trova un conducente qualsiasi, anche occasionale, di almeno 26 anni compiuti ed abilitato alla guida secondo le norme vigenti.

Se, al momento del sinistro, il veicolo è guidato da una persona con caratteristiche diverse da quelle indicate, fermo il risarcimento ai terzi danneggiati:

- Generali Italia esercita il diritto di rivalsa per le somme che ha dovuto pagare fino al massimo di € 500;
- il diritto di rivalsa non viene esercitato se l'utilizzo del veicolo assicurato da parte di un conducente diverso da quello consentito è dovuto a stato di necessità o il veicolo è guidato da un addetto alla riparazione o alla custodia.

Parte III Clausole di ampliamento della copertura assicurativa con aumento del premio

Art. 19 - Aumento dei Massimali minimi di legge

È possibile ampliare la copertura assicurativa aumentando i massimali rispetto a quanto disciplinato dal precedente articolo 1 - Oggetto del Contratto base R.C. Motoveicoli.

Generali Italia garantisce la copertura assicurativa per la Responsabilità Civile fino al massimale per sinistro indicato in polizza.

Parte IV Clausole attinenti alle modalità di gestione del contratto con possibile aumento del premio assicurativo

Art. 20 - Sospensione della copertura assicurativa

Se il Contraente intende sospendere la garanzia in corso di contratto deve comunicarlo a Generali Italia impegnandosi a eliminare tutti i documenti assicurativi (certificato di assicurazione e Carta Verde). Generali Italia emette apposito documento che deve essere firmato dal Contraente.

La sospensione decorre dalla data della firma, salvo i casi di furto o rapina per i quali decorre dalle ore 00:00 del giorno successivo a quello della denuncia presentata presso l'autorità di Pubblica Sicurezza.

La sospensione è ammessa con il limite di due volte per annualità assicurativa.

Al momento della riattivazione successiva alla seconda sospensione del contratto, il Contraente deve corrispondere il costo aggiuntivo indicato in polizza.

Passati 12 mesi dalla sospensione senza che il Contraente abbia richiesto la riattivazione, il contratto si estingue e il premio non goduto resta acquisito da Generali Italia.

Generali Italia, per la sola R.C.A., restituisce la parte di premio pagata e non usufruita al netto delle imposte e del contributo S.S.N. dal momento dell'ultima sospensione, se la mancata riattivazione è causata da:

- distruzione o demolizione o cessazione definitiva della circolazione;
- esportazione definitiva del veicolo;
- vendita o deposito in conto vendita;
- furto totale o rapina.

La sospensione non può essere concessa nell'ultimo giorno di validità del contratto.

Riattivazione per lo stesso veicolo

Se non cambiano il Proprietario, il veicolo assicurato e la forma tariffaria, il contratto è riattivato prorogando la scadenza annuale per un periodo pari a quello della sospensione.

Se la sospensione è durata meno di 30 giorni, non si proroga la scadenza né si procede al conguaglio del premio pagato e non goduto relativo al periodo della sospensione.

Riattivazione per altro veicolo

Su richiesta del Contraente, il contratto viene riattivato tramite sostituzione per un altro veicolo, nei seguenti casi.

- Se il veicolo uscente è stato venduto, distrutto, demolito, esportato definitivamente, depositato in conto vendita, sottratto in seguito a furto o rapina o abbia cessato definitivamente di circolare;
- Se il veicolo entrante è:
 - intestato al P.R.A. alla stessa persona alla quale era intestato il veicolo uscente, o è di proprietà:
 - del coniuge o persona unita civilmente o convivente di fatto;
 - in caso di pluralità di proprietari, di uno o più di essi.

Osservazione dei sinistri

Se la sospensione è durata almeno 30 giorni, anche il periodo di osservazione rimane sospeso e riprende dal momento della riattivazione.

Pagina lasciata intenzionalmente bianca



Generali Italia S.p.A. - Sede legale: Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa, 14, CAP 31021 - Tel. 041 5492111 www.generali.it - Fax: 041 942909; email: info.it@generali.com; C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 01333550323 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i.v.. Pec: generalitalia@pec.generaligroup.com. Società iscritta all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi.